



COMUNE DI TAMBRE

CONSIGLIO COMUNALE

Verbale di deliberazione n. 9

Adunanza di Prima convocazione sessione straordinaria - Seduta pubblica

OGGETTO: VALIDAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI PERIODO 2022-2025, REVISIONE INFRA-PERIODO ANNO 2023 ED APPROVAZIONE DELLE TARIFFE AI FINI DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2023.

L'anno duemilaventitre addì trentuno del mese di Maggio alle ore 21:00 nella Sala Adunanze, previa convocazione con avvisi scritti nei termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale.
Eseguito l'appello risultano:

NOMINATIVO	P	A	NOMINATIVO	P	A
BONA SARA	X		FAGHERAZZI LORIS	X	
COSTA UELI	X		PIAZZA IVAN	X	
LAVINA ISABELLA	X		RICUCCI MARIA GRAZIA		X
DELLA LIBERA LUCIA	X		AZZALINI INNOCENTE	X	
BORTOLUZZI YURI		X	BORTOLUZZI RAFFAELE	X	
FACCHIN OSCAR	X				

Il Segretario Comunale Nicoletta Mazzier assiste alla seduta.

Il Sindaco Sara Bona, assume la presidenza e riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.



COMUNE DI TAMBRE

Il Sindaco illustra la proposta di deliberazione esaminando i punti principali della stessa, avvalendosi dell'ausilio di slides, nelle quali vengono espressi i seguenti concetti: da gennaio 2023 il servizio di raccolta rifiuti è gestito dalla società Bellunum, mentre prima il servizio era svolto dall'Unione Montana e, per 10 anni, le tariffe erano rimaste invariate in quanto l'ente cercava di equilibrare internamente le variazioni di spesa; il cambiamento di gestione ha generato un aumento dei costi dovuto essenzialmente al significativo rialzo nell'ultimo anno dei prezzi al consumo e dei carburanti; concretamente, mentre il costo nel 2022 era di Euro 251.761, nel 2023 il costo previsto è di Euro 294.600. Precisa che la normativa impone che le tariffe vadano a copertura del 100 % dei costi per la raccolta e smaltimento rifiuti e, conseguentemente, la tariffa, relativamente alla parte rifiuti, vedrà un aumento nel 2023. Ricorda che, in capo all'Unione Montana, rimane il cosiddetto "extraperimetro" ovvero lo spazzamento ed il lavaggio stradale, lo sfalcio dell'erba a bordo strada nelle principali arterie comunali, la raccolta e lo smaltimento del ghiaino invernale e la gestione della bollettazione: conseguentemente, il costo dell'extraperimetro nella tariffa ha una voce separata in quanto gestito dall'Unione Montana in forma diretta e non da Bellunum; la tariffa comprende quindi anche la copertura dei costi dell'extraperimetro. Da ultimo, precisa che, per contenere gli aumenti della tariffa attualmente vengono coperti 37.000 € su 59.358 previsti.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATI:

- l'art. 1, comma 639, della L. 147/2013 il quale ha istituito, dall'1 gennaio 2014, l'*Imposta Unica Comunale* (I.U.C.), costituita dall'*Imposta Municipale Unica* (I.M.U.), dal *Tassa per i Servizi Indivisibili* (T.A.S.I.) e dalla *Tassa sui Rifiuti* (T.A.R.I.);
- l'art. 1, comma 738, della L. 160/2019 il quale ha abolito, con decorrenza del 2020 la I.U.C., ad eccezione della T.A.R.I.;
- l'art. 1, comma 527, della L. 205/2017, il quale attribuisce all'*Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente* (A.R.E.R.A.), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio "*chi inquina paga*";
- la deliberazione dell'A.R.E.R.A. n. 363 del 3 agosto 2021, avente ad oggetto l'approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;
- l'art.1, comma 683 della L. 147/2013 che stabilisce che "*Il Consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della T.A.R.I. in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia*";

VISTO l'art. 8 del D.P.R. 158/1999 di disciplina del *Piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti*;

DATO ATTO che:



COMUNE DI TAMBRE

- l'A.R.E.R.A. in forza dell'art. 1 della L. 481/1995 e dell'art. 1, comma 527 della L. 205/2017 *"al fine di migliorare il sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati per garantire accessibilità, fruibilità e diffusione omogenee sull'intero territorio nazionale nonché adeguati livelli di qualità in condizioni di efficienza ed economicità della gestione, armonizzando gli obiettivi economico-finanziari con quelli generali di carattere sociale, ambientale e di impiego appropriato delle risorse, nonché di garantire l'adeguamento infrastrutturale agli obiettivi imposti dalla normativa europea"*, ha attribuito funzioni di regolazione e controllo in materia di servizio rifiuti urbani e assimilati;
- il predetto art. 1 comma 527 della L. 205/2017 ha attribuito ad A.R.E.R.A. anche le seguenti funzioni:
 - predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio *"chi inquina paga"*;
 - approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento;
 - verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi;

VISTE le deliberazioni A.R.E.R.A. 443/2019, 57/2020, 158/2020, 238/2020 e 493/2020 per la definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato di gestione dei rifiuti per il periodo 2018-2021, nonché la deliberazione 363/2021 che ha introdotto l'MTR-2 per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;

RICHIAMATE, inoltre:

- la determinazione dell'A.R.E.R.A. n. 2 del 4 novembre 2021, avente ad oggetto: *"Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 363/2021/R/rif (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025"*;
- la deliberazione dell'A.R.E.R.A. n. 456 del 26 ottobre 2021, ad oggetto: *"Valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale in attuazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2)"*;
- la deliberazione dell'A.R.E.R.A. n. 15 del 18 gennaio 2022, avente ad oggetto: *"Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani"*;
- la deliberazione dell'A.R.E.R.A. n. 68 del 22 febbraio 2022, avente ad oggetto: *"Valorizzazione dei parametri finanziari alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale in attuazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2), sulla base dei criteri recati dal TIWACC di cui alla deliberazione dell'Autorità 614/2021/R/com"*;

CONSIDERATO che la determinazione ARERA 2/2021 ha pubblicato gli schemi tipo per l'elaborazione del PEF 2022-2025, che prevedono:



COMUNE DI TAMBRE

- un periodo regolatorio di durata quadriennale 2022-2025, per la valorizzazione delle componenti di costo riconosciute e delle connesse entrate tariffarie e tariffe di accesso agli impianti di trattamento;
- la predisposizione di un Piano Economico Finanziario (P.E.F.) pluriennale per il periodo 2022-2025;
- l'aggiornamento biennale, per gli anni 2024 e 2025, dei piani economico finanziari, sulla base delle indicazioni metodologiche di A.R.E.R.A.;
- un'eventuale revisione infra-periodo della predisposizione tariffaria, qualora ritenuto necessario dall'Ente territorialmente competente, al verificarsi di circostanze straordinarie e tali da pregiudicare gli obiettivi indicati nel piano;

RILEVATO, in particolare, secondo quanto previsto dal MTR-2, che il P.E.F. viene aggiornato con cadenza biennale, ferma restando la possibilità della revisione infra-periodo, da attuarsi in qualsiasi momento del secondo periodo regolatorio, qualora ritenuto necessario dall'Ente territorialmente competente, al verificarsi di circostanze straordinarie e tali da pregiudicare gli obiettivi indicati nel P.E.F. medesimo;

DATO ATTO che con deliberazione del Consiglio comunale n. 21 del 31 maggio 2022 sono stati approvati il Piano Economico Finanziario riferito al periodo 2022-2025 e le tariffe relative alla Tassa sui Rifiuti (TA.RI.);

CONSIDERATO che:

- con deliberazione del Consiglio comunale n. 53 del 23 dicembre 2022 è stato approvato lo schema di convenzione tra l'Unione Montana Alpago e i Comuni di Alpago, Chies d'Alpago e Tambre per la gestione in forma associata del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
- in data 28 dicembre 2022 è stato sottoscritto il contratto di servizio, tra l'Unione Montana Alpago e la società Bellunum S.r.l., per l'affidamento *in house* a decorrere dall'1 gennaio 2023, della gestione del ciclo integrato dei rifiuti solidi urbani nei territori comunali di Alpago, Chies d'Alpago e Tambre;

APPURATA la necessità pertanto di procedere alla revisione infra-periodo 2023, in conformità alla previsione dell'art. 8, comma 5 della deliberazione A.R.E.R.A. 363/2021, al fine di salvaguardare l'equilibrio economico/finanziario, per il verificarsi dell'avvicendamento gestionale con riferimento ai servizi di raccolta e trasporto, trattamento/recupero e smaltimento dei rifiuti;

RILEVATO che l'art. 7 della deliberazione A.R.E.R.A. 363/2021 delinea la procedura di approvazione del Piano economico finanziario articolato nelle seguenti fasi:

- il soggetto gestore predispone il Piano Economico Finanziario (P.E.F.) 2022-2025 e lo trasmette all'Ente territorialmente competente per la sua validazione;



COMUNE DI TAMBRE

- l'Ente territorialmente competente, effettua la procedura di validazione, assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere ad A.R.E.R.A. il P.E.F. e i corrispettivi del servizio, in coerenza con gli obiettivi definiti;
- l'A.R.E.R.A. verifica gli atti e la documentazione trasmessa e li approva, fermo restando la facoltà in capo alla stessa di richiedere ulteriori informazioni o proporre modifiche;

TENUTO CONTO che nel territorio in cui opera il Comune di Tambre non è operante l'Ente di Governo dell'ambito, previsto ai sensi della D.L. 138/2018, convertito con modificazione dalla L. 148/2011 e che in base alle vigenti norme le funzioni di Ente Territorialmente Competente (E.T.C.), come definito dalla deliberazione A.R.E.R.A. 363/2021, sono svolte da questo Comune;

ESAMINATI i Piani Economico Finanziari del servizio di gestione dei rifiuti 2022-2025, revisione infra-periodo anno 2023, predisposti dai soggetti gestori e precisamente:

- Unione Montana Alpago (assunto al protocollo comunale con il n. 1963 del 19 maggio 2023) corredato dei seguenti allegati, agli atti:
 - Piano Economico Finanziario (P.E.F. 2022-2025);
 - relazione di accompagnamento;
 - dichiarazione di veridicità;
- Bellunum S.r.l. (assunto al protocollo con il n. 1070 del 9 marzo 2023), corredato dei seguenti allegati, agli atti:
 - Piano Economico Finanziario (P.E.F. 2023-2025);
 - dichiarazione di veridicità;
 - relazione tecnica sul servizio illustrativa delle specifiche dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili per l'effettuazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani;
 - dati tecnici illustrativi del miglioramento della qualità e del servizio;
 - modello organizzativo e livelli di qualità del servizio;
 - organigramma;
 - Bilancio di esercizio 2021;
 - Libro cespiti Bellunum 2021;
 - Elenco beni iscritti a libro cespiti Unione Montana Alpago;
- Comune di Tambre, quale gestore delle tariffe e dei rapporti con l'utenza, relativamente ai costi riferiti alle attività attinenti al servizio di gestione integrata dei rifiuti svolte direttamente dal Comune;

PRECISATO che, in considerazione dell'avvicendamento gestionale, l'Unione Montana Alpago continua ad effettuare dal 2023 il solo servizio di spazzamento e lavaggio delle strade e, pertanto, nella revisione infra-periodo sono stati rettificati i costi relativi ai servizi non più svolti nell'anno 2023, come illustrato nel dettaglio nella relazione e nel P.E.F., entrambi allegati alla presente deliberazione;

CONSIDERATO che il Piano Economico Finanziario della Società Bellunum S.r.l. è relativo ai servizi di raccolta e trasporto, trattamento/recupero e smaltimento dei rifiuti che la società effettua dall'1



COMUNE DI TAMBRE

gennaio 2023, come illustrato nel dettaglio nella relazione e nel P.E.F., entrambi allegati alla presente deliberazione;

TENUTO CONTO che il Piano Economico Finanziario del Comune di Tambre è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare:

- dalle dichiarazioni, rese ai sensi del D.P.R. 445/2000, sottoscritte dai legali rappresentanti dei soggetti che hanno redatto il piano, attestanti la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- dalla relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;

EFFETTUATA con esito positivo la procedura che permette la validazione del Piano Economico Finanziario, consistente nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari all'elaborazione dello stesso, posta in essere dal Comune di Tambre come risultante da report di validazione;

RITENUTO di procedere alla determinazione dei parametri rimessi alla competenza dell'E.T.C. dall'allegato A alla deliberazione A.R.E.R.A. 363/2021 (MTR-2), tra i quali, in particolare, i fattori di sharing di cui agli art. 2 e 3 del MTR-2, i coefficienti di crescita massima tariffaria previsti dall'art. 4 e dall'art. 5 e gli altri elementi indicati nelle componenti a conguaglio, di cui all'art. 18 e all'art. 19, come dettagliatamente illustrato nella relazione che accompagna il P.E.F.;

TENUTO CONTO che il Piano Economico Finanziario del periodo 2022-2025, relativamente alla revisione infra-periodo anno 2023, determinato all'esito della validazione dei piani finanziari presentati dai gestori e della determinazione dei parametri rimessi alla competenza dell'E.T.C., presenta, per l'annualità 2023, le seguenti risultanze:

- totale dei costi fissi riconosciuti: euro 85.825,00;
- totale dei costi variabili riconosciuti: euro 206.637,00;

CONSIDERATO che l'E.T.C. ha ritenuto necessario il superamento del limite alla crescita annuale delle tariffe di cui all'art. 4, comma 2 del MTR-2, procedendo pertanto alla presentazione della relazione di cui al comma 6 del medesimo articolo;

VISTO l'art. 1, comma 653, della L. 147/2013, in base al quale *"a partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il Comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard"*;

ESAMINATE, altresì, le risultanze dei fabbisogni standard del servizio di smaltimento rifiuti, determinate secondo le *"linee guida interpretative"* del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, del 31 dicembre 2021;



COMUNE DI TAMBRE

TENUTO CONTO che i costi inseriti nel P.E.F. 2022-2025, revisione infra-periodo anno 2023, tengono conto anche delle risultanze dei fabbisogni standard relativi al servizio di gestione dei rifiuti, come specificato nella relazione illustrativa del Piano stesso;

RITENUTO, per quanto sopra, di validare il P.E.F. 2022-2025, revisione infra-periodo anno 2023, ed i relativi allegati;

VISTO il vigente regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TA.RI.), approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 45 del 30 novembre 2022;

VISTO il D.P.R. n. 158 del 27 aprile 1998 disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 654, della L. 147/2013, il quale prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del D.Lgs. 36/2003, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

VISTO, in particolare, l'art. 1, comma 683, della L. 147/2013, che prevede l'approvazione da parte del Consiglio comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e delle quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al P.E.F. relativo al servizio per l'anno medesimo;

RICHIAMATO il decreto del Ministro dell'Interno del 19 aprile 2023 che differisce al 31 maggio 2023 il termine per la deliberazione del *Bilancio di previsione 2023/2025* degli Enti locali;

RICHIAMATO, altresì, l'art. 6 dell'allegato A) alla deliberazione A.R.E.R.A. 363/2021, relativo alla determinazione dei corrispettivi per l'utenza finale;

ESAMINATO il Piano Economico Finanziario relativo al servizio di gestione integrata dei rifiuti riferito al periodo 2022-2025, revisione infra-periodo anno 2023, allegato alla presente deliberazione, come sopra validato;

TENUTO CONTO che, secondo quanto previsto dall'art. 7, comma 8, della deliberazione A.R.E.R.A. 363/2021, *"fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente"*;



COMUNE DI TAMBRE

PRESO ATTO che la copertura del costo delle agevolazioni sulla TA.RI. di cui al vigente regolamento per la disciplina della stessa, tenuto anche conto di quanto previsto dall'art. 1, comma 660, della L. 147/2013, viene garantita attraverso:

- oneri posti a carico dei contribuenti TA.RI.;
- apposita autorizzazione di spesa, ricorrendo a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune;

RICHIAMATA la determinazione A.R.E.R.A. n. 2 del 4 novembre 2021, in base alla quale dal totale dei costi del P.E.F. sono sottratte le seguenti entrate:

- il contributo del M.I.U.R. per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33_{bis} del D.L. 248/2007, convertito con modificazioni dalla L. 31/2008;
- le entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione;
- le entrate derivanti da procedure sanzionatorie;
- le ulteriori partite approvate dall'Ente territorialmente competente;

RITENUTO, pertanto, al fine di definire le tariffe del tributo, di detrarre dal costo totale del Piano Economico Finanziario le seguenti voci:

Descrizione voce	Componente fissa	Componente variabile	
Totale costi del piano finanziario	86.405,00	208.194,00	
Contributo M.I.U.R.	581,00	0,00	(-)
Entrate da recupero evasione	non presente	non presente	(-)
Entrate da procedure sanzionatorie	non presente	non presente	(-)
Ulteriori partite stabilite dall'E.T.C. (<i>maggior ricavo stimato nel 2023 riferito ai conferimenti "extra"</i>)	non presente	1.558,00	(-)
Totale entrate da tariffe	85.824,00	206.636,00	

RITENUTO di ripartire i costi fissi e variabili di cui al P.E.F., tra utenze domestiche e non domestiche in base al criterio correlato alla produzione teorica dei rifiuti sulla base dei coefficienti kd e kb come segue:

- 86% a carico delle utenze domestiche;
- 14% a carico delle utenze non domestiche;

PRESO ATTO dei coefficienti Ka, per la determinazione della quota fissa delle utenze domestiche, come stabiliti dalla tabella riportata nell'art. 4 dell'allegato 1 al D.P.R. 158/1999 e dei coefficienti Kb, Kc e Kd per il calcolo della parte variabile delle utenze domestiche e della parte fissa e variabile delle utenze non domestiche;

RITENUTO, pertanto, al fine di assicurare un gettito del tributo pari al totale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti e della quota extraperimetro riconosciuta, al netto del costo per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all'art. 33_{bis} del D.L. 248/2007, convertito con



COMUNE DI TAMBRE

modificazioni dalla L. 31/2008, e delle altre componenti da detrarre, di approvare le tariffe TA.RI. relative all'anno 2023, suddivise tra utenze domestiche e utenze non domestiche, come dettagliatamente indicate nell'allegato alla presente deliberazione, il quale costituisce parte integrante della medesima;

RITENUTO, altresì, di confermare il costo già approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 25 del 29 luglio 2021 relativo ai conferimenti con chiave e agli svuotamenti del cassonetto effettuati in eccesso rispetto a quelli prepagati;

RICHIAMATI:

- l'art. 1, comma 169, della L. 296/2006;
- l'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, convertito con modificazioni dalla L. 214/2011, come modificato dall'art. 15_{bis} del D.L. 34/2019, convertito con modificazioni dalla L. 58/2019;
- l'art. 13, comma 15_{bis}, del D.L. 201/2011, convertito con modificazioni dalla L. 214/2011, introdotto dall'art. 15_{bis} del D.L. 34/2019, convertito con modificazioni dalla L. 58/2019;
- l'art. 13, comma 15_{ter}, del D.L. 201/2011, convertito con modificazioni dalla L. 214/2011, introdotto dall'art. 15_{bis} del D.L. 34/2019, convertito con modificazioni dalla L. 58/2019;
- l'art. 1, comma 666, della L. 147/2013 che conferma l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 504/1992;
- l'art. 19, comma 7, del D.Lgs. 504/1992, come modificato dall'art. 38_{bis} del D.L. 124/2019, convertito con modificazioni dalla L. 157/2019, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dall'1 gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal Comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della Provincia o della Città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dall'1 giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente Provincia/Città metropolitana;
- il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia di Belluno sull'importo del tributo, nella misura del 5%;

RICHIAMATA la delibera di Giunta comunale n. 14 del 29 marzo 2022 circa l'individuazione del posizionamento della gestione del servizio integrato dei rifiuti nella matrice degli schemi regolatori di cui all'art. 3 del testo unico per la regolazione della qualità del servizio che individua lo schema regolatorio da applicare nel quadrante I;

VISTO l'articolo 42 del D.Lgs. 267/2000;

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile in sede di proposta di deliberazione, ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs. 267/2000;



COMUNE DI TAMBRE

Con la seguente votazione espressa ai sensi di legge: astenuti (0), favorevoli (9), contrari (0)

DELIBERA

1. di validare, per le motivazioni in premessa, ai sensi delle vigenti disposizioni, il Piano Economico Finanziario ed i documenti ad esso allegati riferiti al periodo 2022-2025, revisione infra-periodo anno 2023, riportati in allegato al presente atto;
2. di assumere le pertinenti determinazioni di competenza dell'E.T.C., secondo quanto previsto dalla deliberazione A.R.E.R.A. 363/2021, come indicato in premessa e ulteriormente dettagliato nella relazione allegata;
3. di approvare le tariffe della *Tassa sui Rifiuti* (TA.RI.) relative all'anno 2023 come riportate nell'allegato alla presente, per costituirne parte integrante e sostanziale;
4. di riconoscere i costi extra perimetro nell'importo di euro 37.000,00, costituenti una maggiorazione del 12,65, che verrà applicata in sede di bollettazione sul totale del gettito da tariffa;
5. di confermare le seguenti riduzioni di tariffa, previste nel regolamento comunale:
 - riduzione del 30% della parte variabile per compostaggio domestico;
 - riduzione di $\frac{2}{3}$ del tributo parte fissa e parte variabile per pensionato estero;
 - riduzione della parte variabile per utenze domestiche non stabilmente attive purché l'occupazione o conduzione dei locali non superi i 183 giorni annuali;
 - riduzione per inferiori livelli di prestazione del servizio:
 - a) riduzione del 30% della parte variabile per utenze domestiche e non domestiche poste ad una distanza superiore a km 1,00 dal più vicino punto di conferimento;
 - b) importo dovuto nella misura del 20% della parte fissa e della parte variabile nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione rifiuti;
6. di confermare per l'anno 2023 il costo, già approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 25 del 29 luglio 2021, relativo ai conferimenti con chiave e agli svuotamenti del cassonetto effettuati in eccesso rispetto a quelli prepagati;
7. di dare atto che con le tariffe di cui ai punti precedenti è assicurata in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultanti dal P.E.F., decurtate le componenti di cui alla determinazione A.R.E.R.A. n. 2 del 4 novembre 2021, specificate in premessa;
8. di dare atto altresì che con successivo provvedimento si procederà alle variazioni al bilancio di previsione 2023-2025, ai sensi dell'articolo 30 del D.L. 41/2021, convertito con modificazioni



COMUNE DI TAMBRE

dalla L. 69/2021, per adeguare le scritture contabili alle risultanze della conseguente deliberazione;

9. di trasmettere il Piano Economico Finanziario, la determinazione tariffaria ed i documenti allo stesso allegati, all'A.R.E.R.A. ai fini della loro approvazione;
10. di approvare l'inquadramento nello schema regolatorio A.R.E.R.A. ai fini della qualità, assunto con la deliberazione richiamata in premessa;
11. di provvedere altresì ad effettuare tutti gli adempimenti di trasparenza relativi al P.E.F. e delle tariffe della TA.RI. previste dalla deliberazione A.R.E.R.A. 444/2019, nonché stabilite dal D.Lgs. 33/2013, alla luce della determinazione A.N.A.C. 719/2021;
12. di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del *Portale del Federalismo Fiscale*, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D.Lgs. 360/98;

SUCCESSIVAMENTE

Con la seguente votazione espressa ai sensi di legge: astenuti (0), favorevoli (9), contrari (0)

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ex art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Chiusura seduta alle ore 21,45



COMUNE DI TAMBRE

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

**Il Sindaco
Sara Bona**

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

**Il Segretario Comunale
Nicoletta Mazzier**

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)